

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Modifica del 15 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 5 settembre 1979¹ sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 3 e 5

³ Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta l'accesso ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli.

⁵ Il segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3) vieta l'uso dei mezzi simili a veicoli.

Art. 22b cpv. 1

¹ Il segnale «Zona d'incontro» (2.59.5) designa le strade in quartieri residenziali o commerciali su cui i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli possono utilizzare l'intera area di traffico. Questi hanno la precedenza rispetto ai conducenti di veicoli, tuttavia non devono ostacolare inutilmente i veicoli.

Art. 22c cpv. 1

¹ Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d'uomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza.

Art. 68 cpv. 2 secondo periodo e 3 secondo periodo

² ... I veicoli che svoltano devono dare la precedenza al traffico in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr) e ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli sulla strada trasversale (art. 6 cpv. 2 ONC).

³ ... Se nel contempo lampeggia accanto ad esse una luce gialla, i veicoli che svoltano devono dare la precedenza al traffico in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr) e ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli sulla carreggiata trasversale (art. 6 cpv. 2 ONC).

¹ RS 741.21

II

L'allegato 2 è modificato secondo la versione annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2002.

15 maggio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3494

Allegato 2

2. Segnali di prescrizione (art. 2a, 16–34 e 69)

a. Divieti di circolazione, limitazioni delle dimensioni e del peso (art. 18–21)



2.15.3 Divieto di circolazione per mezzi simili
a veicoli (Art. 19)